



COMUNE DI SCANSANO
Provincia di Grosseto

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 41 DEL 28/09/2012

ORIGINALE

**OGGETTO: ALIQUOTE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA
MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2012. MODIFICA.**

L'anno duemiladodici il giorno ventotto del mese di settembre alle ore 9.00 presso la sala delle adunanze del Palazzo Comunale, in seduta Pubblica -Ordinaria, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano all'appello nominale:

| N° Ord | Consiglieri | Presenti | Assenti |
|---------------|----------------------------------|-----------|----------|
| 1 | Cavezzini Sabrina | X | |
| 2 | Sedicini Leonardo | X | |
| 3 | Mazzuoli Gianluca | X | |
| 4 | Galizzi Margherita Maria Delfina | X | |
| 5 | Bugelli Roberto | X | |
| 6 | Corbelli Gianluca | X | |
| 7 | Rocchi Massimiliano | | X |
| 8 | Magrini Giuliano | X | |
| 9 | Soldatini Lamberto | X | |
| 10 | Tenucci Francesco | X | |
| 11 | Comandi Federico | X | |
| 12 | Terenzi Florio | | X |
| 13 | Teglielli Rossano | X | |
| TOTALE | | 11 | 2 |

Assume la presidenza, nella sua qualità di Sindaco, la sig.ra Cavezzini Sabrina

Assiste il Segretario Comunale Dott. Giuseppe Di Sibio

Gli scrutatori nominati sono: Sedicini, Bugelli e Comandi

LA SEDUTA E' PUBBLICA

COMUNE DI SCANSANO

Il Sindaco introduce l'argomento ricordando che con l'odierna proposta di delibera si propone al Consiglio Comunale una variazione relativa alle aliquote IMU per quanto concerne le seconde case sfitte: dallo 0.9 approvato nell'ultimo consiglio comunale si propone oggi di passare all'aliquota del 10,6. La variazione si è resa necessaria sia a causa della nuova previsione di gettito IMU effettuata dal Ministero nel mese di agosto, sia per l'ulteriore taglio che verrà subito dal Comune di Scansano a causa della spending review ed infine a fronte delle richieste dei responsabili dei servizi per sopravvenute esigenze di spesa in precedenza non prevedibili. Le altre aliquote restano invariate. Passo la parola al Dr. Casciani.

Il Responsabile del Servizio finanziario dott. Casciani relaziona ampiamente in merito facendo presente che

la prima stima di gettito IMU per il ns. Comune pubblicata ad aprile dal Ministero era pari ad € 526.000,00 ed in funzione di tale stima era stato quantificato il fondo sperimentale di riequilibrio 2012 (i trasferimenti statali in sostanza), ciò perché, come previsto dal D.L. 201/2011, il passaggio da ICI a IMU dovrebbe essere neutro per i Comuni. Lo stesso D.L. 201/2011, però, all'art. 28, prevede un taglio ai Comuni di 1450 milioni di euro, determinato in funzione del gettito IMU, che l'Ente deve fronteggiare con risorse proprie e che secondo la prima determinazione per il ns. Ente era pari ad € 69.000.

Il D.L. 16/2012 stabilisce che i Comuni iscrivono in bilancio il gettito IMU stimato dal Ministero, quindi, anche se la prima stima IMU ministeriale era palesemente sottostimata, abbiamo approvato un bilancio di previsione conforme al dettame del D.L. 16/2012. Nel mese di agosto il Ministero ha rivisto le proprie stime, portando quella di Scansano da € 526.000 a € 890.000, stavolta, a ns. avviso, sovrastimandola. Tale incremento di gettito, oltre a diminuire di pari importo l'entità del fondo sperimentale di riequilibrio, ha indirettamente incrementato il taglio ex art. 28 del D.L. 201/2011, che è passato da € 69.000 ad € 113.000. Avevamo tenuto conto che tale taglio sarebbe stato incrementato, ma per un importo di circa € 15.000 e non di € 44.000 come in realtà è avvenuto, quindi ci troviamo a dover fronteggiare una minore entrata di € 29.000.

A questo deve aggiungersi che il D.L. 95/2012, c.d. spending review, ha previsto un ulteriore taglio di € 500 milioni per tutti i Comuni, calcolato in base alle spese sostenute per consumi intermedi dai singoli Enti. Ancora non è dato sapere di che importo sarà il taglio per il ns. ente, in quanto il DPCM dovrebbe uscire a ottobre. Dalle indiscrezioni che circolano si parla di un taglio calcolato proporzionalmente sull'importo dei pagamenti per acquisto di beni e prestazione di servizi dell'anno 2011 di ogni ente rapportato al totale dei comuni italiani. Applicando tale formula per il Comune di Scansano il taglio dovrebbe aggirarsi sui 38.000 euro.

Rimane infine da segnalare che, come sopra detto, a ns. avviso il gettito IMU non supererà gli 800.000 euro, circa 90.000 in meno dell'ultima stima del Ministero, il quale non ha fornito certezze in merito ad un'eventuale revisione a posteriori delle stime IMU. In sostanza se il Ministero non dovesse rivedere le proprie stime IMU e quelle attuali fossero confermate definitivamente, ci troveremmo a dover fronteggiare una minore entrata che dovrebbe aggirarsi sui 90.000 euro.

Il Consigliere Tenucci propone che gli immobili accatastati come D7, D8 o C3 che scontano un'aliquota del 10,6 possano godere dell'aliquota del 7,6%, come i C1 e che sia introdotta in deliberazione tale modifica.

Il Sindaco riferisce che, in linea di massima, la proposta è accoglibile, ma non è possibile operare modifiche in questa sede, altrimenti sarebbero falsati i dati degli equilibri di bilancio già costruiti su tali previsioni, che si andranno ad analizzare al punto successivo, ma siccome è possibile operare sulle aliquote fino al 31 ottobre, quanto richiesto può essere esaminato con atto successivo. Tale impostazione tecnica viene confermata anche dal Dott. Casciani Simone

COMUNE DI SCANSANO

IL CONSIGLIO COMUNALE

- Dato atto che all'inizio della seduta sono stati nominati gli scrutatori nelle persone dei consiglieri: Sedicini e Bugelli per la maggioranza e Comandi per la minoranza;
- Preso atto degli interventi sopra riportati;
- Vista la proposta di deliberazione allegata;
- Dato atto che sulla medesima sono stati espressi i pareri di cui all'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;
- Con la seguente votazione, resa ai sensi di legge: favorevoli n. 8 – Contrari 3 (Teglielli – Tenucci, Comandi)

DELIBERA

- Di approvare in ogni sua parte la proposta di deliberazione di cui sopra, che in questa sede si intende integralmente riportata;

Quindi,

con separata votazione (favorevoli n. 8 – Contrari 3 (Teglielli – Tenucci Comandi)
la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 c.4 del D.Lgs. 267/2000.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE
N° 25 - SERVIZI FINANZIARI E TRIBUTI**

OGGETTO: Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012. Modifica.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13 del D.L. 06/12/2011, n. 201, istitutivo, a decorrere dal 01/01/2012 e fino al 2014, dell'imposta municipale propria di cui agli articoli 8 e 9 del D.Lgs 23/2011 in forma sperimentale, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE le disposizioni dell'art. 8 e dell'art. 9 del D.Lgs 23/2011, richiamati dal citato art. 13, nonché le norme dell'art. 14, commi 1 e 6, del medesimo decreto;

VISTE le norme contenute nell'art. 4 del D.L. 16/2012;

VISTE altresì tutte le disposizioni del D.Lgs 504/92, dell'art. 1, commi 161-170, della L. 296/2006 direttamente o indirettamente richiamate dall'art. 13 del D.L. 201/2011;

VISTO altresì l'art. 52 del D.Lgs 446/97, disciplinante la potestà regolamentare dell'ente in materia di entrate, applicabile all'imposta municipale propria in virtù di quanto disposto dalle norme dell'art. 13, comma 13, del D.L. 201/2011 e dell'art. 14, comma 6, del D.Lgs 23/2011;

RICHIAMATI in particolare i seguenti commi dell'art. 13 del D.L. 201/2011:

- il comma 6, il quale consente con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs 446/97, di modificare l'aliquota di base del tributo, applicabile a tutti gli immobili soggetti all'imposta diversi dall'abitazione principale e relative pertinenze e dai fabbricati rurali ad uso strumentale, pari allo 0,76%, in aumento od in diminuzione fino a 0,3 punti percentuali;
- il comma 7, il quale permette al Comune di aumentare o diminuire, fino a 0,2 punti percentuali, l'aliquota dello 0,4% prevista per l'abitazione principale e relative pertinenze;
- il comma 9, in base al quale il Comune può ridurre l'aliquota prevista per gli immobili non produttivi di reddito fondiario, di cui all'art. 43 del TUIR, per gli immobili posseduti dai soggetti passivi IRES e per gli immobili locati, fino allo 0,4%;
- il comma 9bis, per effetto del quale il Comune può ridurre l'aliquota applicata ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintantoché permanga la predetta destinazione, non siano in ogni caso locati, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla fine dei lavori di costruzione, fino allo 0,38%;
- il comma 10, ove si stabilisce che all'unità immobiliare destinata ad abitazione principale e relative pertinenze, così come definite dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011, compete una detrazione d'imposta pari ad € 200,00, fino a concorrenza dell'imposta dovuta sui citati immobili, da ripartire in proporzione alla quota di destinazione ad abitazione principale dell'unità immobiliare da parte dei diversi contitolari. Predetta detrazione è maggiorata dell'importo di € 50,00 per ogni figlio residente anagraficamente e dimorante nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale di età non superiore a 26 anni, fino ad un importo massimo di € 400,00. I comuni possono altresì incrementare la detrazione prevista per l'abitazione principale fino a concorrenza dell'imposta dovuta, purché ciò sia compatibile con il mantenimento degli equilibri di bilancio e a condizione che non sia stabilita un'aliquota per le unità immobiliari tenute a disposizione superiore a quella ordinaria. I comuni possono altresì considerare direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata, nonché l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;

ESAMINATA altresì la circolare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, n. 3-DF del 18/05/2012;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 che testualmente recita *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal primo gennaio dell'anno di riferimento.”*;

COMUNE DI SCANSANO

VISTO il decreto del 21 dicembre 2011, emanato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato differito al 31 marzo 2012;

VISTO il comma 16-quater dell'articolo 29 del decreto legge 29 dicembre 2011 n. 216, aggiunto dalla legge di conversione 24 febbraio 2012 n. 14, che ha differito al 30 giugno 2012 il predetto termine;

VISTI i decreti del Ministro dell'Interno del 20 giugno 2012 e del 2 agosto 2012 con i quali il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali per l'anno 2012 è stato ulteriormente differito dapprima al 31 agosto 2012 e successivamente al 31 ottobre 2012;

VISTO altresì l'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 4 del D.L. 16/2012, il quale:

- consente comunque ai comuni di approvare o modificare il regolamento e la deliberazione relativa alle aliquote ed alle detrazioni del tributo entro il 30/09/2012, in deroga alle previsioni dell'art. 172, comma 1, lettera e), del D.Lgs 267/2000 e dell'art. 1, comma 169, della L. 296/2006;
- stabilisce che con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 10 dicembre 2012, lo Stato provvede, sulla base del gettito della prima rata dell'imposta municipale propria nonché dei risultati dell'accatastamento dei fabbricati rurali, alla modifica delle aliquote, delle relative variazioni e della detrazione stabilite dal presente articolo per assicurare l'ammontare del gettito complessivo previsto per l'anno 2012;

DATO ATTO CHE:

1. presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, come definiti dall'art. 13, comma 2, del D.L. 201/2011;
2. a norma dell'art. 7, comma 1, lettera h), del D.Lgs 504/92, richiamato dall'art. 9, comma 8, del D.Lgs 23/2011, i terreni agricoli sono esenti dall'imposta nel Comune di Scansano in quanto rientrante tra i comuni montani o di collina riportati nell'elenco allegato alla circolare del Ministero delle Finanze del 14/06/1993;
3. a norma dell'art. 13, comma 8, del D.L. 201/2011 sono altresì esenti i fabbricati rurali strumentali ubicati in comuni montani o parzialmente montani individuati dall'elenco dei comuni italiani dell'ISTAT, tra i quali rientra il Comune di Scansano;
4. soggetti passivi sono, a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs 23/2011, i proprietari degli immobili, ovvero i titolari di diritto di usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie sugli stessi, nonché il locatario di immobili concessi in locazione finanziaria, il concessionario di aree demaniali ed il coniuge assegnatario della casa coniugale in caso di separazione, annullamento scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
5. l'imposta è riscossa, fino al 01/12/2012, esclusivamente a mezzo modello F24, da ciascun Comune per gli immobili ubicati sul territorio del comune stesso; a decorrere da predetta data il versamento può eseguirsi anche con bollettino postale, secondo modalità da stabilire;
6. è comunque riservata allo Stato una quota dell'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze di cui al comma 7 dell'art. 13 del D.L. 201/2011, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 del medesimo articolo ed delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari, l'aliquota di base. Tale quota è calcolata senza tenere conto delle detrazioni previste dall'art. 13 citato e delle detrazioni e riduzioni di aliquota deliberate dal Comune;
7. a norma dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011 la sola detrazione prevista per l'abitazione principale è applicabile anche agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi case popolari ed alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;

CONSIDERATO che

- le risorse assegnate ai comuni nell'ambito del federalismo fiscale subiranno una riduzione dovuta ai tagli disposti dall'art. 14 del D.L. 78/2010 e dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011 al fondo sperimentale di riequilibrio, previsto dall'art. 2 del D.Lgs 23/2011;
- a seguito dell'entrata in vigore dell'imposta municipale propria i contribuenti non sono più tenuti al pagamento dell'IRPEF dovuta fino al 2011 sui redditi fondiari degli immobili non locati e delle relative addizionali, ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs 23/2011;
- per effetto del disposto dell'art. 13, comma 17, del D.L. 201/2011 il Comune subirà un'ulteriore riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio per effetto del maggior gettito dell'imposta municipale propria, calcolato alle aliquote di base previste dall'art. 13 del D.L. 201/2011 e secondo le stime operate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, rispetto al gettito dell'ICI;
- in base all'art. 13, comma 12-bis, del D.L. 201/2011, come modificato dall'art. 4 del D.L. 16/2012, i comuni iscrivono, per il 2012, nel bilancio di previsione l'entrata da imposta municipale propria in base agli importi stimati dal Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze per ciascun Comune;
- per effetto dell'art. 16, comma 6, del D.L. 95 del 06/07/2012, convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 135, il fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni per l'anno 2012 subirà un ulteriore taglio di 500 milioni di euro, che per il Comune di Scansano, secondo una prima stima, dovrebbe aggirarsi sull'importo di € 38.000,00;

Deliberazione del Consiglio Comunale N° 41 del 28/09/2012

COMUNE DI SCANSANO

DATO ATTO che nel mese di agosto 2012 il Ministero dell'economia e delle finanze ha modificato le stime IMU dei Comuni, incrementando quella per il Comune di Scansano di circa € 370.000,00;

TENUTO CONTO che tale rideterminazione delle previsioni di gettito IMU ha sensibilmente incrementato la quota a carico del Comune di Scansano relativa al taglio di 1.450 milioni di euro imposto dall'art. 28, comma 7, del D.L. 201/2011, che è passato da € 69.393,00 ad € 113.491,00;

CONSIDERATO che, in base alle richieste dei Responsabili dei Servizi, è necessario apportare variazioni in aumento agli stanziamenti del bilancio di previsione 2012, per sopravvenute esigenze di spesa precedentemente non prevedibili, per oltre € 100.000,00, meglio analizzate nell'atto di salvaguardia degli equilibri di bilancio;

RICHIAMATA la precedente deliberazione C.C. n. 36 del 12/07/2012, con la quale sono state approvate le aliquote IMU per l'anno 2012;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra rappresentato, allo scopo di fronteggiare i maggiori tagli imposti dallo Stato centrale e le sopravvenute esigenze di spesa, modificare la deliberazione C.C. 36/2012, incrementando l'aliquota per l'applicazione dell'imposta municipale propria relativa agli immobili a disposizione, al fine di garantire la corretta gestione ed il mantenimento dei servizi erogati da questo Ente e per consentire la conservazione degli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 a decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione;

VISTA la nota del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, Direzione Federalismo Fiscale prot. n. 5343/2012 del 18/05/2012, la quale stabilisce le modalità provvisorie per l'invio e la pubblicazione del regolamento dell'imposta municipale propria, nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale previsto dal sopra citato comma 15 dell'art. 13;

ACQUISITI sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi del 1° comma dell'art. 49 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e finanziaria dei responsabili dei servizi competenti;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

DELIBERA

per i motivi di cui in premessa, che costituisce parte integrante e sostanziale al presente atto,

1. Di sostituire interamente la precedente deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 12/07/2012, avente ad oggetto l'approvazione della aliquote per l'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2012;
2. Di approvare, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 13 del D.L. 201/2011, le aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) nelle seguenti misure:
 - a) nel caso di immobili locati con contratto di locazione pluriennale, limitatamente ai fabbricati classificati nel gruppo catastale A e nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, con esclusione della categoria catastale A/10, nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,76%;
 - b) limitatamente ai fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi e botteghe) nei quali viene svolta un'attività commerciale e C/3 nei quali viene svolta un'attività artigianale, nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,76%;
 - c) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e le relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nel limite di un immobile per ciascuna categoria, concessi in locazione a residenti a titolo di abitazione principale alle condizioni stabilite dagli accordi provinciali tra le organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori maggiormente rappresentative, con contratto di locazione stipulato ai sensi della L. 431/1998 e successive modifiche ed integrazioni, nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, diminuita dello 0,3%, pari ad oggi allo 0,46%;
 - d) per i fabbricati classificati nel gruppo catastale A, con esclusione della categoria catastale A/10, e le relative pertinenze, limitatamente agli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 e nel limite di un immobile per ciascuna categoria, concessi in comodato d'uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale, entro

COMUNE DI SCANSANO

il quarto grado di parentela, che abbiano la residenza nelle suddette abitazioni, nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, diminuita dello 0,3%, pari ad oggi allo 0,46%;

- e) per i fabbricati di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, ai sensi del comma 9, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, nella misura fissata per l'abitazione principale dal comma 7, dell'art. 13, del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,4%;
 - f) per tutti gli altri immobili non specificati nei punti precedenti o successivi nella misura fissata dal comma 6, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, incrementata dello 0,3%, pari ad oggi all'1,06%;
 - g) per l'abitazione principale e per le relative pertinenze nella misura fissata dal comma 7, dell'articolo 13, del D.L. 201/2011, pari ad oggi allo 0,4%;
 - h) l'importo della detrazione per l'abitazione principale è fissato in euro 200,00 come stabilito dall'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, oltre euro 50,00 per ciascun figlio convivente di età non superiore a ventisei anni fino ad un massimo di euro 400,00;
3. Di dare atto che i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del D.L. 557/1993 ed i terreni agricoli ricadenti nel Comune di Scansano, in base alle normative attualmente vigenti, sono esenti da IMU;
 4. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;
 5. Di considerare direttamente adibita ad abitazione principale, ai sensi dell'art. 13, comma 10, del D.L. 201/2011, l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata;
 6. Di dare atto che la presente deliberazione avrà effetto dal 1° gennaio 2012;
 7. Di disporre la trasmissione della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

PARERI
(D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 49)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE AD OGGETTO:
Aliquote per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) per l'anno 2012.
Modifica.**

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica della proposta

Addì, 21/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to Dott. SIMONE CASCIANI

Visto, si esprime parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile della proposta

Addì, 21/09/2012

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Dott. SIMONE CASCIANI

COMUNE DI SCANSANO

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.to Cavezzini Avv. Sabrina

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Di Sibio Dott. Giuseppe

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene affissa all'albo pretorio il _____ e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO COMUNALE

Si certifica, su conforme attestazione del messo comunale, che la presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal _____ al _____.

IL SEGRETARIO COMUNALE

- Deliberazione immediatamente eseguibile
 - Deliberazione resa esecutiva per decorrenza dei termini il _____
-
-

Scansano, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Firme apposte sul documento originale ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993